

Il divieto di assistere una delle parti dopo averle assistite entrambe

Descrizione

Come ho illustrato nella [premessa generale di questa rubrica](#), conoscere le regole deontologiche a cui è vincolato l'avvocato non può che contribuire a ricostruire la fiducia che oggi vacilla nei confronti della nostra figura professionale.

Qui vorrei parlare di una delle norme a mio parere più importanti nell'ambito delle delicate controversie di natura familiare.

Il divieto per l'avvocato, in materia familiare, di assistere una sola delle parti dopo aver assistito entrambi i coniugi o conviventi

Spesso accade che una coppia in crisi si rivolga ad un unico avvocato per trovare un accordo per gestire in modo consensuale la cessazione del rapporto.

In questo caso l'avvocato ascolterà le parti, parlerà con entrambe e ad entrambe (indipendentemente da quale sia quella che lo ha "scelto") fornirà tutti gli elementi utili per valutare quale sia il migliore accordo. Farà in modo, quindi, che esse conprendano quali siano gli aspetti che vanno regolati giuridicamente e quali le conseguenze di ogni scelta.

Si creerà (o dovrebbe crearsi) dunque un **rapporto di fiducia con entrambi i soggetti coinvolti**, i quali esporranno al professionista i propri punti di vista, le esigenze e tutti gli ulteriori elementi personali e patrimoniali, spesso consegnando anche la documentazione utile per svolgere le valutazioni.

Cosa accade, tuttavia, al rapporto avvocato / clienti quando, nonostante i tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo?

E quando, dopo aver raggiunto l'accordo o dopo aver completato il procedimento di separazione, divorzio, regolamentazione di affidamento e mantenimento dei figli, tra le medesime parti sorge una controversia ulteriore?

Ebbene, il comma 4 dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense recita: *"L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare **deve sempre astenersi** dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi."*

In poche parole, **l'avvocato non potrà più assistere una sola delle due parti contro l'altra.**

La ratio della norma e i suoi presupposti

Questo divieto di carattere deontologico è volto ad **evitare il pericolo del conflitto di interessi (anche solo astratto)**

in cui potrebbe trovarsi l'avvocato. Il conflitto di interessi, infatti, deriva dal potenziale utilizzo, contro uno dei due coniugi o conviventi, delle informazioni fornite proprio da quest'ultimo nell'ambito della trattativa precedentemente condotta con entrambi.

Si tratta di una tutela "anticipata", indipendente dal concreto comportamento dell'avvocato e dalla sua effettiva modalità di gestione della trattativa e della pratica.

Infatti, affinché si verifichino i presupposti per l'applicazione del divieto (e della relativa sanzione in caso di sua violazione):

*"non è necessario che si verifichi un concreto pregiudizio in danno di una delle parti" [sentenza C.N.F. n. 125 del 25.10.2019], cioè **non è necessario che l'avvocato utilizzi effettivamente le informazioni** ricevute durante la precedente assistenza a entrambe le parti: egli potrebbe anche non farlo, ma essere comunque soggetto al divieto; non è necessario neppure che l'assistenza precedente ad entrambe le parti sia consistita nel prestare la propria opera professionale durante tutta la controversia familiare ed in giudizio: è infatti **sufficiente che il professionista abbia "semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppur su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio** [sentenza C.N. F. n. 19 del 20.2.2016].*

Questa regola nell'ambito delle controversie relative di natura familiare, diversamente da quella generale relativa all'assunzione di incarichi contro parti precedentemente assistite, **non ammette eccezioni** di sorta.

La sanzione

Se, in presenza dei presupposti del divieto, l'avvocato prestasse comunque la propria assistenza ad uno solo dei coniugi (o dei conviventi), egli sarebbe soggetto alla sanzione disciplinare della **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi**.

La gravità della sanzione è coerente con la responsabilità connessa al ruolo dell'avvocato.

Un comportamento difforme dall'osservanza del divieto, infatti, sarebbe ancor più grave poiché attuato da parte di colui che i diritti delle persone deve tutelarli e non invece metterli a rischio.

[Avvocato Maria Novella Galizia](#) Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

29/06/22 – Avv. Daria Bissoli

[Dai telefilm alla realtà: il giuramento sulla Bibbia](#)

27/05/22 – Avv. Maria Novella Galizia
[Avvocato, quanto mi costi?](#)

05/04/22 – Avv. Daria Bissoli
[Se non posso pagare l'avvocato?](#)

07/03/22 – Avv. Daria Bissoli
[Dai telefilm alla realtà: il difensore d'ufficio](#)

09/11/20 – Avv. Maria Novella Galizia
[La fiducia reciproca nel rapporto con l'avvocato](#)

agorapro.eu

05/05/20 – Avv. Maria Novella Galizia
[La corrispondenza riservata e personale](#)

Premessa Rubrica
[Il mondo dell'avvocato \(e le sue regole\)](#)
[Perché una rubrica](#)

*Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
[iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)*

Categoria

Senza categoria